

CONVENZIONE

Tra

Difesa Servizi S.p.A.

e

[•]

Sommario

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI.....	6
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2. DEFINIZIONI	7
3. CONDIZIONI GENERALI.....	7
4. OGGETTO	7
5. DURATA DELLA CONCESSIONE, RITARDI E PROROGHE	9
SEZIONE II – SOCIETÀ DI SCOPO/ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE.....	10
6. SOCIETÀ DI SCOPO / RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE	10
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO.....	11
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	12
8. AUTORIZZAZIONI.....	12
9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	13
10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO	14
11. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	17
12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
13. FORZA MAGGIORE.....	19
14. SUBAPPALTO.....	20
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE.....	21
15. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.....	21
16. CONSEGNA DEI LAVORI E FASE DI ESECUZIONE	21
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – FLUSSI INFORMATIVI.....	22
18. SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.....	23
19. COLLAUDO	25
20. MODIFICHE DEL CONTRATTO	25
21. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE.....	26
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE	27
SEZIONE V – GESTIONE	27
23. AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE.....	27
24. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ/DUAL USE	28
25. SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ.....	28
26. CORRISPETTIVI	29
27. CONTRIBUTO.....	30

28.	SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI.....	31
	SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.....	31
29.	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	31
30.	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	31
	SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI.....	33
31.	CAUZIONI.....	33
32.	POLIZZE ASSICURATIVE	33
33.	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER GLI ENTI FINANZIATORI	35
	SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE.....	35
34.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	35
35.	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	38
36.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	38
37.	REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	40
38.	RECESSO	40
39.	EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	41
40.	EFFICACIA	42
41.	COMUNICAZIONI.....	42
42.	FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
43.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	43
44.	RINVIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.....	43
45.	DISPOSIZIONI FINALI.....	43
	ALLEGATI.....	45
	ALLEGATO 1 – Documenti Contrattuali	45
	ALLEGATO 2 – Definizioni.....	46
	ALLEGATO 3 – Verbale di consegna.....	52
	ALLEGATO 4 – Matrice dei rischi.....	52

La presente convenzione viene sottoscritta in data [●],

TRA

- **Difesa Servizi S.p.A.**, con sede legale in Via Flaminia n. 335, 00196 – Roma, capitale sociale di Euro 1.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA n. 11345641002, R.E.A. n. 1296004, in persona del Dott. Luca Andreoli, nato a Roma il 10 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in virtù di [●] (“**Difesa Servizi**”, o “**Difesa**”, o il “**Concedente**”);

E

- [VERRANNO INDICATI I DATI DELLA NEWCO EX ART. 194 DEL DLGS N. 36 DEL 2023●], con sede legale in [●] n. [●], [●] - [●], capitale sociale di Euro [●] [interamente versato], C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] e P.IVA n. [●], R.E.A. n. [●], in persona di [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in virtù
• di [●] (il “**Concessionario**”),

(il Concedente e il Concessionario di seguito, individualmente, anche la “**Parte**” o, congiuntamente, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Difesa Servizi è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di società, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- B. Difesa Servizi, in data 27 agosto 2024, avendo stipulato con il Ministero della Difesa un contratto di servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della società stessa, è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’Ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- C. Difesa Servizi, in qualità di stazione appaltante, con determina n. 92 del 28 maggio 2021 ha avviato apposita procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto un avviso esplorativo finalizzato a individuare operatori economici interessati a formulare proposte di finanza di progetto ai sensi degli artt. 182 e 183, comma 15 del Previgente Codice dei Contratti Pubblici (come di seguito definito), per la riqualificazione, valorizzazione economica di asset immobiliari dell’Amministrazione della Difesa sui quali realizzare attività economiche di interesse della Difesa;
- D. In data 12 luglio 2021, il Concedente, società *in house* del Ministero della Difesa, ha indetto un “*Avviso esplorativo finalizzato ad individuare operatori economici interessati a formulare proposte di finanza di progetto ai sensi degli artt. 182 e 183, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016 (...), per la riqualificazione, valorizzazione economica di asset immobiliari dell’Amministrazione della Difesa sui quali realizzare attività economiche di interesse della Difesa*”.
- E. in risposta all’avviso di cui alla Premessa (D), in data 7 novembre 2021 Eurocave S.r.l. ha presentato a Difesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una proposta con allegato

progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'affidamento in concessione delle aree demaniali di pertinenza dell'ex Aeroporto – Torrino e annessi terreni in Agro di Manduria (TA), per la realizzazione in regime di concessione di costruzione e gestione di taluni Impianti, tra i quali una pista carrabile per condurre test e prove su veicoli da parte di Difesa ovvero per concederla a terzi per usi similari, nel contesto ed in aggiunta alla realizzazione di impianti fotovoltaici (il “**Progetto Originario**”).

- F. in data 7 luglio 2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra lo Stato Maggiore della Marina, la Direzione dei Lavori e del Demanio e Difesa Servizi S.p.A., approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del 4 agosto 2022 e registrata dalla Corte dei Conti il 29 agosto 2022, che prevede tra le altre cose, la valorizzazione immobiliare del compendio denominato “Ex Aeroporto di Manduria”;
- G. In data 26 marzo 2024 Prefabbricati Pugliesi S.r.l. (che detiene il 100% del capitale sociale di Eurocave S.r.l., originaria proponente), in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con E.ON Business Solutions S.r.l., società attiva nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e servizi energetici, e Automobile Club d'Italia (ACI), ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano (il “**Costituendo RTI**”), ha presentato un aggiornamento della proposta originariamente formulata da Eurocave S.r.l., con modifiche ed integrazioni (la “**Proposta**”), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del Previgente Codice dei Contratti Pubblici (come di seguito definito), per la realizzazione del Progetto Originario aggiornato (il “**Progetto**”) con le modalità meglio descritte di seguito, che preveda: (i) la realizzazione in regime di concessione di costruzione e gestione di una pista carrabile, con eventuali migliorie, da mettere a disposizione di ACI quale gestore della stessa, come meglio specificato in seguito, per condurre test e prove su veicoli da parte del Concedente ovvero per concederla a terzi per usi similari (gli “**Impianti**”); (ii) l'eventuale sviluppo, successivamente al collaudo degli Impianti, di migliorie, ampliamenti e opere complementari (le “**Migliorie**”); e (iii) la concessione dei Diritti Immobiliari sulle aree demaniali di pertinenza dell'ex Aeroporto – Torrino e non interessate dagli Impianti o dalle Migliorie (le “**Aree**”) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 75 MWp (l'“**Impianto PV**”), corrispondente ad una potenza in immissione pari a circa 67,5 MW.
- H. Difesa Servizi, con determina n. 89 del 27 marzo 2024 ha nominato ai soli fini concessori:
- il Responsabile Unico del Progetto (il “**RUP**”) nella persona del Capo Divisione Patrimonio *pro-tempore* di Difesa Servizi;
 - il gruppo di lavoro a supporto del RUP.
- I. A seguito di varie interlocuzioni avvenute tra Difesa e il Costituendo RTI, tra cui (i) la PEC inviata da Difesa ad E. ON Business Solution S.r.l., (ii) incontri svolti tra le Parti in data 9 agosto 2024 e 21 ottobre 2024, Difesa ha avanzato alcune necessità di modifica da apportare alla Proposta. In ragione di quanto necessario per modificare la Proposta, in data [●] il Costituendo RTI ha presentato una proposta aggiornata (la “**Proposta Aggiornata**”) integrando talune richieste rispetto a quanto inserito nella Proposta, nonché adattando la Proposta Aggiornata alle norme del Codice dei Contratti Pubblici (come di seguito definito), previo accordo con Difesa, considerato il periodo di tempo intercorso.
- J. All'esito del procedimento di valutazione della Proposta, il Concedente, in data 1° aprile 2025, ha dichiarato la fattibilità della Proposta, individuando la/e società proponente/i E.ON Business Solutions S.r.l., Automobile Club d'Italia e Prefabbricati Pugliesi S.r.l. come promotore (il “**Promotore**”).
- K. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [●] (G.U.U.E. n. [●]), il Concedente ha quindi indetto un avviso per l'affidamento in concessione delle aree demaniali di pertinenza dell'ex Aeroporto – Torrino e annessi terreni in Agro di Manduria (TA), per la realizzazione

in regime di concessione di costruzione e gestione di taluni Impianti, da realizzarsi con finanziamento a carico del Concessionario.

- L. In seguito a procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 193 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 193, co.3, determinata applicando i criteri e i pesi meglio specificati nella relativa documentazione di gara, con il provvedimento [●] n. [●] in data [●], la Concessione è stata aggiudicata a [●].
- M. L'aggiudicatario in data [●] ha costituito formalmente la A.T.I., conferendo mandato esclusivo di rappresentanza in capo a [●] quale mandataria, come da atto n. [●] del [●], allegato in copia al presente Contratto, [(*oppure, se del caso*) ha costituito la società di scopo in forma di [●] ai sensi dell'art. 194 del Codice dei Contratti Pubblici, denominata [●], come risulta da atto n. [●] del [●]].
- N. Nei confronti dell'aggiudicatario, sono state espletate con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici e sono state acquisite le certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ferme restando, qualora ne ricorrano i presupposti e ove applicabili *ratione temporis*, le disposizioni in tema di informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, restando inteso che, in tal caso, il contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, fatte salve le ulteriori verifiche previste dalla medesima norma.
- O. In data [●] si è proceduto alla/e comunicazione/i di cui all'art. 90, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 18, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici medesimo.
- P. L'aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni assunte, in data [●] ha rilasciato la garanzia di cui all'art.31, per un valore pari a Euro [●], in conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara.
- Q. Le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto sono state liquidate a carico del Concessionario per Euro [●] ed il relativo pagamento è stato effettuato in data [●], come risulta da [●].
- R. in data [●] è stata sottoscritta la Convenzione tra lo Stato Maggiore della Marina, la Direzione dei Lavori e del Demanio e Difesa Servizi S.p.A., approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del [●] e registrata dalla Corte dei Conti [●], per la valorizzazione immobiliare del compendio denominato "Ex Aeroporto di Manduria";
- S. Le Parti intendono pertanto sottoscrivere la presente convenzione al fine di regolare condizioni e termini della Concessione (come di seguito definita).

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto (come nel seguito definito) regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti.
3. I Documenti Contrattuali (come nel seguito definiti) elencati nell'Allegato 1 (*Documenti Contrattuali*), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione (come nel seguito definita) si applica la

normativa nazionale e dell'Unione Europea;

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella presente Convenzione e quelle contenute nei Documenti Contrattuali e negli ulteriori Allegati, prevalgono le disposizioni della Convenzione.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della Convenzione, in aggiunta ai termini definiti in epigrafe e nelle premesse della Convenzione, i termini elencati nell'Allegato 2 (*Definizioni*), ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

Ferma restando l'ipotesi di sostituzione del Concessionario al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 188 e 191 del Codice dei Contratti Pubblici, la presente Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità della stessa, fermo quanto disposto all'articolo 27, co.3 della presente Convenzione.

2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, delle abilitazioni, autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d. è in possesso al momento della stipula della Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, come dichiarati in sede di Gara;
 - e. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - f. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18 (*Fasi delle procedure di affidamento*), commi 3 e 4, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12.

4. OGGETTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione da parte del Concedente, in via esclusiva, al Concessionario del Compendio denominato ex Aeroporto – Torrino in Agro di Manduria (TA), così come individuato e descritto nel Verbale di consegna di cui all'allegato 3 della presente

Convenzione, ai termini e alle condizioni previsti nella presente Convenzione e in condizioni di equilibrio economico e finanziario della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione degli Impianti. A tal proposito si specifica che oggetto di valorizzazione è il Compendio, fermo restando che il Concessionario dovrà procedere, come indicato in sede di proposta, alla realizzazione dell’Impianto PV (sul Lotto A e Lotto C), subordinatamente all’avveramento delle Condizioni Sospensive, qualora non saranno rinunciate dal medesimo Concessionario, direttamente ovvero per il tramite di apposito operatore economico (SPV), in ragione anche della particolarità tecnica e il Know How necessario per le attività, cui potrà essere ceduto la parte di diritto di superficie relativa ai citati Lotto A e Lotto C anche ai fini di finanziamento degli Impianti che dovranno essere realizzati sul Lotto B secondo quanto specificato all’art. 7 punto 4 e art. 9, comma 1, lett. b).

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a. la redazione dei Documenti di Progettazione degli Impianti ai sensi dell'art. 41 del Codice;
 - b. ogni analisi connessa alla progettazione, alla revisione, alla verifica e alla validazione della stessa;
 - c. la realizzazione degli Impianti, ivi inclusa l’esecuzione dei Lavori a ciò necessari, a regola d’arte ed in conformità ai Documenti di Progettazione;
 - d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria degli Impianti previste, programmate o comunque necessarie a garantire l’impiego a norma di legge per le finalità individuate, la funzionalità e disponibilità degli stessi Impianti e delle sue parti in relazione al ciclo vita e per tutta la durata della Concessione;
 - e. la gestione degli Impianti, l’Uso Commerciale e l’Erogazione del Servizio di Disponibilità da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V;
3. Il valore della Concessione è pari ad Euro [•].
4. Le attività indicate al comma 1 del presente articolo devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto e ai Documenti Contrattuali nonché alla documentazione tecnica, economico-finanziaria e progettuale posta a base di gara.
5. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di Gestione.
6. L’efficacia della presente Concessione è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive**”), che si intendono poste nell’esclusivo interesse del Concessionario, entro il termine ultimo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della Concessione, in particolare:
 - a. il rilascio da parte delle amministrazioni competenti delle autorizzazioni per la realizzazione degli Impianti e dell’Impianto PV in conformità alle istanze autorizzative;
 - b. l’ottenimento da parte del Concessionario (o da parte di NewCo o della SPV, ove già costituita) di un preventivo di connessione alla rete per l’Impianto PV da parte del gestore di rete (ovvero di una modifica di un preventivo di connessione) successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto per una potenza di almeno 75 MW, che implichi un percorso di connessione alla sottostazione elettrica non superiore a 10 km e per un costo complessivo non superiore ad Euro 65.000,00 per MW autorizzato e delle tempistiche di

realizzazione delle opere di connessione del gestore della rete non superiori a 20 mesi;

- c. il rilascio da parte delle amministrazioni competenti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale con esito favorevole e di ogni Autorizzazione, inclusa dell'Autorizzazione Unica, per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto PV, non oggetto di impugnazione e divenute inoppugnabili ai sensi di legge;
 - d. l'ottenimento da parte del Comune di Manduria di una destinazione d'uso (e.g. produttiva) sulle Aree che consenta all'Impianto PV di accedere alle tariffe incentivanti del Decreto FER X o di altra analoga forma di sostegno, nel caso in cui le Aree nella configurazione attuale non consentano all'Impianto PV di accedere alle tariffe incentivanti di cui sopra;
 - e. l'ottenimento da parte della NewCo, della SPV o del titolare del Diritto di Superficie di tutti i diritti definitivi sulle aree necessari per la realizzazione e il mantenimento delle opere di connessione dell'Impianto PV (Lotto A e Lotto C);
7. laddove sia prescritto dalle Autorizzazioni e dalle autorizzazioni dell'Impianto PV, nonché dalla normativa vigente in materia, l'accertamento dell'assenza di (a) inquinamento del suolo e del sottosuolo e (b) ordigni bellici, sulla base di una perizia ambientale del suolo e del sottosuolo sulle aree ove dovranno realizzarsi gli Impianti e l'Impianto PV svolta da soggetto individuato dal e a spese del Concessionario, fermo quanto previsto nei successivi art. 10. co. 1 e 27. co. 4, lett. (b), Qualora entro il termine di cui al comma 6 che precede, le Condizioni Sospensive non siano avverate o rinunciate dal Concessionario, la presente Concessione si intenderà risolta di diritto e si procederà alla riconsegna del bene con apposito Verbale. Diversamente la presente Concessione diventerà efficace a tutti gli effetti il decimo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'ultima delle Condizioni Sospensive o alla sua rinuncia (la "**Data di Efficacia**").

5. DURATA DELLA CONCESSIONE, RITARDI E PROROGHE

1. Fatti salvi i casi di proroga o di cessazione anticipata previsti nella presente Concessione e disciplinati dai successivi commi, la Concessione ha validità ed efficacia dalla Data di Efficacia fino alla scadenza, con una durata complessiva di 50 anni decorrenti dalla Data di Efficacia. La durata, con riferimento alla Fase di Progettazione e alla Fase di Esecuzione dei Lavori, è ripartita secondo quanto previsto nel Cronoprogramma.
2. Il Concessionario si obbliga a svolgere i Lavori in conformità al Cronoprogramma e a completare la realizzazione degli Impianti entro la Data Garantita di Completamento, la quale potrà essere prorogata solamente nei casi espressamente previsti dal successivo comma 5 del presente articolo.
3. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dal Concedente ai sensi del successivo articolo 9 e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti ad eventi non imputabili al Concessionario.
4. In caso di ritardi imputabili al Concessionario trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 22 del presente Contratto.
5. Qualora le verifiche di cui all'articolo 4.6 lettera (f) evidenzino la necessità di una bonifica ambientale o bellica ovvero tale bonifica sia comunque prescritta dalle Autorizzazioni (anche quelle relative all'Impianto PV), il Concedente provvederà a propria cura e spese ai sensi di legge alla bonifica contestuale di tutte le aree interessate dagli Impianti e dall'Impianto PV entro il termine indicato nel relativo piano di bonifica ("**Bonifica**"), restando inteso che – in tale caso – la durata della Concessione di cui al comma 1 si intenderà automaticamente prorogata per il tempo necessario al completamento

della Bonifica e ferma restando l'applicazione del successivo articolo 30.

6. Il Concedente e il Concessionario si riservano la facoltà di recedere dalla presente Concessione, senza che nulla sia dovuto all'altra parte, laddove la Bonifica abbia una durata prevista nel relativo piano superiore a [36 mesi] Rimane inteso, inoltre, che, al solo Concessionario sarà riservata la facoltà di recedere dalla presente Concessione, laddove la Bonifica dovesse protrarsi oltre [12 mesi] rispetto ai tempi previsti nel relativo piano.
7. In caso di ritardo dovuto a:
 - (i) Forza Maggiore;
 - (ii) Varianti Necessarie;
 - (iii) sospensioni ai sensi del successivo art. 21;
 - (iv) modifiche al Contratto adottate ai sensi dell'art. 20 del Contratto;
 - (v) Fatto del Concedente;
 - (vi) annullamento giurisdizionale o revoca delle Autorizzazioni per fatto non imputabile al Concessionario;

qualora tale evento o circostanza non consenta al Concessionario di rispettare la Data Garantita di Completamento, questi avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo sofferto, fermo restando che in caso di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario per fatti non imputabili al Concessionario, si procederà alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio, in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del Codice, nei termini di cui al successivo art. 30.

SEZIONE II – SOCIETÀ DI SCOPO/ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

6. SOCIETÀ DI SCOPO / RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

1. Il Concessionario è una società validamente costituita come società di scopo ai sensi dell'art. 194 del Codice (la "NEWCO") ed ha un capitale sociale di Euro [●], interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [●]]. [*opzione RTI*: Il Concessionario è un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale costituito tra [●], la cui quota è [●] %, [●], la cui quota è [●] %, (di seguito, singolarmente, la "Mandante" o, congiuntamente le "Mandanti"), [●], la cui quota è [●] % ai sensi dell'art. 68 del Codice tramite contratto concluso in data [●], conferendo espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad [●] (di seguito la "Mandataria"). La partecipazione al capitale sociale della NEWCO è così suddivisa tra i soci: [*Nota: da modificare ove non fosse possibile costituire la NEWCO prima della firma della Convenzione*]
 - (i) [●] (nome del socio) ... [●] (quota % di partecipazione);
 - (ii) [●] (nome del socio) ... [●] (quota % di partecipazione);
 - (iii) [●] (nome del socio) ... [●] (quota % di partecipazione).

[*opzione RTI*: Il Concessionario è un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale costituito tra [●], la cui quota è [●] %, [●], la cui quota è [●] %, (di seguito, singolarmente, la "Mandante" o, congiuntamente le "Mandanti"), [●], la cui quota è [●] % ai sensi dell'art. 68 del Codice tramite contratto concluso in data [●], conferendo espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad [●](di seguito la "Mandataria"). La partecipazione al capitale sociale

della NEWCO è così suddivisa tra i soci: [Nota: da modificare ove non fosse possibile costituire la NEWCO prima della firma della Convenzione]

2. Ferma restando la quota di partecipazione alla NEWCO, i soci cui sono affidati direttamente i Lavori strumentali all'Erogazione del Servizio di Disponibilità oggetto di Concessione sono tenuti ad eseguirli nel rispetto del possesso dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta.
3. Il Concessionario si impegna a:
 - (i) comunicare annualmente la composizione (e ogni variazione della composizione) sociale della NEWCO o dell'RTI, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
 - (ii) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
 - (iii) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti i. e ii., in caso di mutamento della compagine che comporti il cambiamento della situazione di controllo della NEWCO ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o la modifica della Mandataria dell'R.T.I., comunicare tempestivamente entro 15 (quindici) giorni al Concedente la composizione sociale della NEWCO, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata ovvero la modifica dell'RTI e l'indicazione di una nuova Mandataria;
 - (iv) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
 - (v) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo pari a Euro [●];
 - (vi) comunicare al Concedente ogni fatto che determini la diminuzione o perdita (a) dei requisiti di ordine generale, ovvero (b) sino al Collaudo, dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile ed entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente (fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, comma 1, sub ii). Con la comunicazione di cui al presente paragrafo, il Concessionario è tenuto a indicare (a) i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali, ovvero (b) la sostituzione del socio ai sensi del successivo art. 7, comma 1, sub (ii)).

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale, o la modifica della compagine dell'R.T.I. sono liberamente ammessi, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
 - (i) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della NEWCO nella misura minima del 10 per cento e a garantirne il buon adempimento degli obblighi, sino al Collaudo con esito positivo;
 - (ii) laddove l'ingresso nel capitale sociale della NEWCO da parte di un nuovo socio, ovvero la sostituzione di un membro dell'R.T.I. avvenga al fine di sostituire un socio della NEWCO o un membro dell'R.T.I. nei casi di cui al precedente art. 6, comma 3, sub (iii)., il soggetto subentrante deve essere individuato dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciarsi entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione

indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio o del nuovo membro dell'R.T.I. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata e diverrà pertanto efficace;

- (iii) le banche, gli altri investitori istituzionali e gli Enti Finanziatori che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della SPV in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
2. Fermo quanto precede, l'ingresso di un nuovo socio nella NEWCO o di un nuovo membro nell'R.T.I. è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte del Concedente, il quale può quindi autorizzare l'ingresso (od opporsi al medesimo) nei termini di cui al precedente comma 1., *sub* ii.
 3. Qualora la cessione delle quote sia operata da un socio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 c.c., ad una società controllata, controllante o comunque collegata al socio che cede, il consenso da parte del Concedente non potrà ragionevolmente essere negato.
 4. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che interessi la NEWCO o i membri dell'R.T.I., quali, a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, deve essere comunicata al Concedente il quale può opporsi per motivate e comprovate ragioni di diritto entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Decorso il termine senza che sia pervenuto alcun atto di opposizione dal Concedente, la sostituzione si intenderà accettata. Il Concedente presta sin d'ora il consenso al conferimento e/o cessione del Diritto di Superficie in favore di una SPV (Special Purpose Vehicle) o di altro soggetto relativamente ai Lotto A e Lotto C dove dovrà essere realizzato l'impianto PV.
 5. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della NEWCO, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

8. AUTORIZZAZIONI

1. Il Concessionario è tenuto ad ottenere tutte le Autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di lavori pubblici, di tutela dell'ambiente, dei beni culturali, urbanistiche etc. occorrenti per l'esecuzione dei lavori e l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 4, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutti i titoli abilitativi necessari.
2. Il Concedente si impegna a rilasciare, sentito laddove previsto le competenti articolazioni della Difesa, le Autorizzazioni nei limiti e negli ambiti delle proprie esclusive competenze;
3. Il Concessionario si obbliga al rispetto di quanto prescritto e contenuto nelle Autorizzazioni.
4. In riferimento all'Impianto PV, il Concedente, su istanza del Concessionario, si impegna a mettere in atto ogni attività necessaria all'ottenimento e/o alla modifica del preventivo di connessione alla rete elettrica dell'impianto PV, nonché, ove necessario, a concedere la delega ad espletare le suddette attività al medesimo Concessionario ovvero alla NewCo ovvero a E.ON, in ragione del momento in cui suddetta istanza verrà presentata e, in tal caso, a volturare la titolarità della pratica di connessione in favore del titolare del Diritto di Superficie.

9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a:

- a. adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Contratto;
- b. prestare sin d'ora il consenso a che il Concessionario (i) possa conferire conferisca il Diritto di Superficie alla SPV e (ii) al fine di consentire la valorizzazione economica dei Diritti Immobiliari sul Lotto B, possa cedere la propria partecipazione in SPV a uno dei membri dell'RTI/soci della NEWCO, ovvero ad una loro controllante, controllata o a società soggetta a comune controllo (collegata) ovvero a terzi, verso un corrispettivo non inferiore al valore delle Aree, come indicato dall'Allegato 1.3 del Diritto di Superficie (Lotto A e Lotto C), che NEWCO utilizzerà esclusivamente al fine di realizzare le opere oggetto della presente Concessione;
- c. a consegnare, contestualmente alla firma della presente Convenzione (ovvero in un altro momento da individuare d'accordo tra le Parti), al Concessionario il Compendio oggetto di valorizzazione libero da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, fermo restando che qualora si renda necessario un intervento di bonifica ambientale (inclusa la bonifica da ordigni bellici), il medesimo si impegna a provvedere direttamente o tramite terzi alla realizzazione di tali opere nei termini di legge, avviando l'iter entro e non oltre 6 mesi dalla scoperta della necessità di tali interventi.;
- d. verificare e validare i Documenti di Progettazione degli Impianti presentati dal Concessionario. Gli oneri per i professionisti indicati saranno sostenuti dal Concessionario;
- e. approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 20;
- f. nominare i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il Direttore dei Lavori, e il Collaudatore. Comunicando i nominativi al Concessionario. Gli oneri per i professionisti indicati saranno sostenuti dal Concessionario;
- g. laddove si renda necessario sulla base delle indagini, sostenere i costi della bonifica ambientale e della bonifica bellica debitamente documentate con la relativa documentazione tecnica e contabile;
- h. compiere le attività amministrative di propria esclusiva competenza necessarie alla realizzazione degli Impianti e all'Erogazione del Servizio di Disponibilità secondo le modalità previste dai Documenti di Progettazione;
- i. elaborare e trasmettere, ove la natura degli interventi proposti lo richiedano, il DUVRI al Concessionario, ai fini della condivisione di tale documento, nelle modalità e nei termini di cui al successivo articolo 18;
- j. rilasciare tempestivamente e nei limiti previsti dal Cronoprogramma le Autorizzazioni di sua esclusiva competenza rilevanti alla realizzazione degli Impianti, secondo quanto previsto al precedente art. 8;
- k. approvare il Piano di Monitoraggio e Verifica sviluppato dal Concessionario come indicato nell'articolo 10, comma 1 e vigilare sulla corretta Erogazione del Servizio di Disponibilità, esercitando le conseguenti attività di monitoraggio e controllo sull'operato del Concessionario in linea con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 9, ove applicabili.
- l. *dare libero accesso alle Aree e agli Impianti al Concessionario, a partire dalla data di*

sottoscrizione del Contratto, perché quest'ultimo eserciti il suo diritto ad effettuare tutti i sopralluoghi e controlli necessari per la progettazione e la realizzazione dei Lavori, compatibilmente e senza pregiudizio per le attività svolte (se necessario);

2. Il Concedente si impegna inoltre a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 26;
 - b. ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili, degli Impianti e delle aree interessate dalla Concessione;
 - c. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'eventuale utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
 - d. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 37.
3. Il Concedente, ovvero l'Amministrazione Difesa nell'ambito dell'uso duale, si impegna ad utilizzare gli Impianti in condizione di efficienza, come previsto al successivo articolo 24, esclusivamente nell'ambito del Servizio di Disponibilità.
4. Il Concedente, ovvero l'Amministrazione Difesa nell'ambito dell'uso duale, è altresì responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna, in conformità al presente Contratto, al Cronoprogramma, alle relative disposizioni del Codice, del Regolamento e di ogni normativa applicabile, a:
 - a. realizzare l'Impianto PV sui citati Lotto A e Lotto C in conformità alle disposizioni del Diritto di Superficie, subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni Sospensive, qualora queste non siano state rinunciate dal Concessionario;
 - b. redigere i Documenti di Progettazione ed elaborare il Cronoprogramma, che saranno sottoposti al Concedente per sua verifica e validazione;
 - c. realizzare gli Impianti ed effettuare l'Erogazione del Servizio di Disponibilità, nonché garantire l'Erogazione del Servizio di Disponibilità per tutta la durata della Fase di Gestione, provvedendo alla fornitura dei materiali e delle tecnologie a ciò necessari, ivi compresa la Messa a Norma e la Messa in Sicurezza degli Impianti in conformità a quanto previsto nel Capitolato di Gestione e secondo il progetto esecutivo e il Cronoprogramma validato dal RUP ad esclusione di quanto a carico del Concedente ai sensi del precedente articolo 9, comma 3;
 - d. svolgere le attività di gestione e manutenzione degli Impianti, secondo modalità e termini di cui al Capitolato di Gestione, consegnando, ove richiesto, tutta la relativa documentazione tecnico-amministrativa all'Amministrazione della Difesa, per il tramite del Concedente, per consentire di apportare le variazioni inventariali agli immobili;
 - e. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Progetto e/o il Concedente e/o gli incaricati dallo stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e

le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

- f. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente;
- g. garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità secondo quanto specificato nel Capitolato di Gestione;
- h. redigere il POS in conformità a quanto previsto al successivo articolo 18, comma 9, ed esprimere il proprio consenso per la nomina dei soggetti di cui al successivo articolo 18, comma 4 e provvedere al rimborso dei relativi costi, nei termini e alle condizioni ivi indicate;
- i. sviluppare un Piano di Monitoraggio e Verifica, effettuare la verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti dagli Impianti, presentare adeguati rapporti periodici che permettano un confronto omogeneo dei Livelli Prestazionali Garantiti per la durata della Concessione e un adeguato monitoraggio da parte del Concedente;
- j. organizzare una banca dati (*data room*) contenente dati, documenti, informazione e notizie concernenti l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale, anche finalizzata alla gestione del flusso informativo generato dalle tecnologie installate e al citato Piano di monitoraggio e Verifica;
- k. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal presente Contratto;
- l. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile, in caso di richiesta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario;
- m. laddove sia prescritto dalle Autorizzazioni e dalla normativa vigente, impegnarsi a svolgere le indagini per accertare l'assenza di (a) inquinamento del suolo e del sottosuolo e (b) ordigni bellici, sulla base di una perizia ambientale del suolo e del sottosuolo sulle aree ove dovranno realizzarsi gli Impianti svolta da soggetto individuato dal e a spese del Concessionario. Rimane inteso che, nel caso in cui a seguito delle indagini si rendano necessarie le predette attività di bonifica, le medesime attività saranno eseguite dal Concedente nei termini indicati al precedente art 9 comma 1;
- n. rispettare tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione – ovvero degli eventuali discendenti atti aggiuntivi - nel caso si dovesse concretizzare il potenziamento dell'Impianto (pista), così come prospettato nella relazione tecnica, in ragione degli sviluppi futuri afferenti alla gestione economica. Al riguardo, fermo restando quanto riportato all'art. 20, a premessa dell'avvio dell'iter, il Concessionario si impegna a sottoporre preventivamente al Concedente la documentazione progettuale e il PEF aggiornati;
- o. rispettare le condizioni, che derivano dalla Convenzione richiamata in premessa tra lo Stato Maggiore della Marina, Geniodife e Difesa Servizi S.p.A., di seguito riportate:
 - (i) osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare dell'articolo 57-bis;
 - (ii) osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare della Parte Quarta e dell'articolo 186;

- (iii) osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
- (iv) per le modifiche/ristrutturazioni o adeguamenti strutturali sui fabbricati/manufatti insistenti nelle aree oggetto di convenzione, essi dovranno essere preventivamente sottoposti, qualora sprovvisti, a verifica di vulnerabilità sismica e i risultati che da essa scaturiranno dovranno essere tenuti in considerazione per la successiva progettazione, che dovrà essere sottoposta ad approvazione – per il tramite di Difesa Servizi S.p.A. – da parte di Geniodife previo nulla osta della Marina militare; tutti i lavori eseguiti dovranno essere sottoposti a collaudo;
- (v) per le modifiche della conformazione urbanistica delle aree, sottoporre la relativa progettazione all’approvazione – per il tramite di Difesa Servizi S.p.A. – di Geniodife previo nulla osta della Marina militare;
- (vi) conformità delle attività di valorizzazione alle norme urbanistiche vigenti nel territorio;
- (vii) salvaguardia dell’integrità dei sedimenti oggetto della presente Convenzione;
- (viii) compatibilità delle iniziative di gestione con il prestigio, le tradizioni ed il patrimonio storico e culturale della Marina militare;
- (ix) esclusione di ogni possibile interferenza con le attività militari e tecnico-operative;
- (x) conformità alle vigenti norme di legge di ogni eventuale intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, con preventivo nulla osta da parte della Difesa;
- (xi) acquisizione delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti e in particolare per qualsiasi lavoro ordinario e/o straordinario, che comporti variazione di consistenza delle porzioni di immobili acquisizione della preventiva autorizzazione dagli organi militari competenti.
- (xii) conformità alla vigente normativa antincendio;
- (xiii) acquisizione delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 in tema di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
- (xiv) sottoscrizione, a sua cura e spese, dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant’altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Impianti, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, tenendo indenne il Concedente da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso, in modo da assicurare la piena autonomia rispetto agli impianti e alle utenze della Marina Militare. Alla scadenza del presente Contratto, provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Concedente di richiederne il subentro.

p. informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:

- (i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori che comporti un ritardo rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, con

indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare danni e ritardi;

- (ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione nell'Erogazione del Servizio di Disponibilità per un periodo superiore a [6 (sei)] ore, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi nelle operazioni di ripristino;
 - (iii) l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
 - (iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei Lavori, per le quali si applicano gli articoli 114 e 115 del Codice, in quanto compatibili;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla realizzazione degli Impianti o, in generale, sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

11. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto.
2. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti o a figure terze, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione.
3. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario, ai suoi dipendenti, a terzi utilizzatori degli Impianti e a qualunque personale presente nel comprensorio oggetto del presente Contratto, sarà a carico del Concessionario.
4. Dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, come allegato al sub 3 della presente Convenzione, il Concessionario sarà responsabile delle Aree in qualità di custode delle stesse.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - (i) fornire tempestivamente al Concedente, su richiesta di quest'ultimo, anche su supporto elettronico, la documentazione, le informazioni e le notizie comunque utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla presente Convenzione;
 - (ii) fornire al Concedente/Responsabile del Progetto/DEC tutti i chiarimenti richiesti;
 - (iii) partecipare alle visite che il Concedente/Responsabile del Progetto e/o suoi incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
 - (iv) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - o ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'Erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli stessi;

- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, difficoltà nel reperire le fonti di finanziamento della parte privata;
 - le controversie, i procedimenti giurisdizionali, avanti a qualsiasi giurisdizione, da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiervi.
- (v) inviare trimestralmente adeguate informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*», secondo le specifiche che saranno concordate dalle Parti entro novanta (90) giorni dalla Data di Efficacia;
- (vi) assicurare l'esclusione di ogni possibile interferenza con le attività militari e tecnico-operative.
5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
 6. Il Concessionario è consapevole di accettare che il Concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
 7. Il Concessionario è consapevole di accettare che in relazione alla presente Convenzione la stessa sarà risolta di diritto nel caso in cui dovesse intervenire un provvedimento interdittivo ai sensi e per gli effetti della disciplina antimafia di cui al D.lgs. n. 152 del 2011 e successive modifiche ovvero in caso di mancata attualità dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 94 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023.

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
2. [*in caso di aggiudicazione in favore dell'R.T.I.*] In qualità di mandataria dell'A.T.I. aggiudicatario della procedura, la società [●] si impegna a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti delle società mandanti. La mandataria dà atto di aver previsto tale impegno anche all'interno del mandato di cui all'art. 68, co.5, del Codice.
3. Le Parti stabiliscono espressamente che, in conformità all'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del Contratto l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.

4. A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, ma dedicato esclusivamente alla Concessione, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
5. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni, al Concedente ogni modifica e variazione relativa ai dati comunicati ai sensi del precedente comma.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascun di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, nonché a comunicare al Concedente e alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si applicano le previsioni di cui all'art. 14 del presente Contratto.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
 - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c. sabotaggio, attacchi informatici non prevenibili, vandalismo;
 - d. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - e. incidenti aerei;
 - f. eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi, ivi incluse eruzioni vulcaniche, frane, tempeste, terremoti o altri eventi calamitosi;
 - g. epidemie o pandemie;
 - h. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;

- i. impossibilità di accedere alle materie prime, apparati o componenti che dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività;
 - j. mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni da parte delle autorità competenti per cause non imputabili né alla Concedente né al Concessionario;
 - k. reperimenti archeologici, di ordigni bellici o di inquinamenti che interessino le Aree o il sedime degli Impianti.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare, ai sensi dell'articolo 41 della presente Convenzione.
 3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 5, 21, 25. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 (centottanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
 4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli Impianti ovvero di fruire dei medesimi, e non sia quindi possibile addivenire al riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi di cui al successivo art. 30, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. In tal caso, al Concessionario saranno rimborsati gli importi di cui al successivo art. 38, comma 2, al netto delle eventuali somme previste dalle coperture assicurative di cui al successivo art. 32.

14. SUBAPPALTO

1. Il subappalto dei Lavori è ammesso nei termini e con le modalità previste dagli artt. 119 e 188 del Codice, dalla Legge n. 136/2010, dal D.lgs. n. 159/2011 e, dal Regolamento, dalla disciplina di gara e dal presente Contratto.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti indicati in sede di offerta.
3. Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il Concessionario si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alle Autorità competenti.
5. Il Concessionario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, fermo restando che i Lavori dovranno, comunque, essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando e nei documenti di gara.
6. Le Parti danno atto che il Concedente resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e il Concessionario, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente il Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità del Concessionario verso il Concedente per il corretto e puntuale adempimento degli

obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dal Concessionario per la realizzazione dei Lavori.

7. Il Concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente il Progetto Esecutivo e il Cronoprogramma aggiornato. A tal fine, il Concedente si impegna a garantire, ove non dovesse essere stato sottoscritto il Verbale di consegna eventualmente in allegato 3, al Concessionario sin dalla data di sottoscrizione del Contratto i sopralluoghi e i controlli che si rendessero necessari secondo un calendario da concordare tra le Parti. Il Concedente avvierà le attività di verifica, presentando le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti. Tali attività termineranno con la validazione del progetto.
2. I Documenti di Progettazione ed il Cronoprogramma dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative applicabili, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente e, una volta definiti, saranno e/o si intenderanno allegati al presente Contratto, anche se non materialmente allegati.
3. Il Concessionario sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare al riguardo.
4. La validazione da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non escluderà né diminuirà, in alcun caso, la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima.
5. Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per alcuno dei motivi indicati al precedente art. 5, comma 5, e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare la Data Garantita di Completamento, il Concessionario avrà diritto a chiedere una corrispondente proroga adeguatamente motivata.
6. In fase di elaborazione dei Documenti di Progettazione il Concessionario dovrà sviluppare un Piano di Monitoraggio e Verifica che conterrà la descrizione dettagliata delle modalità relative all'espletamento della Verifica di Performance. Il Piano di Monitoraggio e Verifica sarà oggetto di revisione congiunta tra le Parti.

16. CONSEGNA DEI LAVORI E FASE DI ESECUZIONE

1. La Consegna dei Lavori avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla validazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo.
2. Il verbale di Consegna dei Lavori del Compendio, ove non sottoscritto contestualmente al Contratto da accordo tra le Parti, verrà redatto, in contraddittorio e firmato dal Responsabile Unico del Progetto e dal Concessionario.
3. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel

rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere le Autorizzazioni.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché le dichiarazioni e/o la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali. Per ulteriori profili in merito, si rinvia al precedente art. 14.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente in merito alla correttezza delle prestazioni eseguite.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto ovvero il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto esclusivamente per gli aspetti concessori.
3. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori secondo quanto previsto dal Codice e dalla normativa applicabile.
4. In linea con quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, in attuazione dell'art. 181, comma 4 del Previgente Codice, i flussi informativi tra Concessionario e Concedente previsti tra gli obblighi e attività di cui all'art. 10, comma 1, così come nelle Fasi di Esecuzione e Gestione di cui agli artt. 16 e 23, nonché rispetto all'effettuazione della Verifica di Performance, rappresentano flussi informativi di dati relativi alla gestione dei Lavori e del Servizio di Disponibilità rilevanti ai fini del controllo sul mantenimento in capo al Concessionario dei rischi allo stesso trasferiti nell'ambito del presente Contratto.
5. Il Concessionario, ai sensi del precedente art. 10, comma 1, è tenuto a comunicare con la periodicità ivi specificata i predetti dati, nonché ogni informazione relativa al livello di investimento effettivamente realizzato rispetto agli importi indicati in sede di offerta, mediante l'utilizzo e l'implementazione di piattaforma informatica condivisa tra Concedente e Concessionario, in cui possano essere inseriti, da entrambe le parti, i dati non appena se ne abbia la disponibilità. La piattaforma dev'essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. In caso di indisponibilità della piattaforma i dati devono essere comunque inviati con strumenti che ne garantiscano l'autenticità in formato elettronico ed elaborabili.
6. Il Concessionario si impegna, a partire dalla Data di Efficacia, a trasmettere al Concedente le informazioni sull'andamento della presente Convenzione e dei prezzi, tempi e di tutto ciò che sia relativo alla gestione delle attività.
7. Entro tre mesi dalla Data di Efficacia, il Concedente ed il Concessionario dovranno dare vita ad un Comitato di Controllo composto da un numero di membri che assicuri la eguale rappresentanza della Concedente e del Concessionario e che, di norma, si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

8. Il Comitato di Controllo ha potere di vigilanza sull'andamento della Concessione e può suggerire al Concedente, al Concessionario o ad entrambi misure di miglioramento dei parametri economici della concessione, qualora non risultino in linea con quanto previsto.
9. Il Comitato di Controllo ha il compito di supportare il Concedente e il Concessionario attraverso:
 - a) l'espressione di un parere consultivo;
 - b) l'effettuazione della valutazione di un'eventuale verifica di conformità degli Impianti e dell'Erogazione dei Servizi, anche avvalendosi, laddove opportuno, della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia;
 - c) l'effettuazione delle attività di constatazione delle opere eseguite, laddove queste ultime siano eseguite in difformità al Progetto Esecutivo, previo collaudo.

18. SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Misure generali di tutela

1. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui agli artt. 15 e 95 del D.lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Concessionario ed i subappaltatori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, D.lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione

3. Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e per tali compiti potrà avvalersi di personale del Concessionario o nominare del personale esterno. I costi del suddetto personale e gli oneri per ogni adempimento per la salute, sicurezza e tutela dei Lavoratori richiesto dal Responsabile dei Lavori sono a carico del Concessionario. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Concessionario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione degli Impianti, fermo restando che in tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
4. Il Concedente, nel rispetto del D.lgs. 81/2008, dovrà individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi al Concessionario, il quale, ove consentito dalla legge applicabile, potrà esprimere entro 5 (cinque) giorni il proprio consenso su tali nomine, unitamente a quella del Direttore dei Lavori.
5. Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dall'art. 91 del D.lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D.lgs. 81/2008.

6. Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione agli obblighi di cui al precedente comma 3.
7. In nessun caso l'esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione previsti nel presente Contratto libererà il Concessionario dall'adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.lgs. 81/2008.
8. Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità del Concessionario nell'esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto. Per quanto riguarda il DUVRI e la redazione del medesimo si rinvia ai successivi commi 10, 11 e 12.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Concessionario:
 - (i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione e del D.lgs. 81/2008;
 - (ii) l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008;
 - (iii) l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere, nonché l'organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
 - (iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
 - (v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
 - (vi) l'allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.

Salute e sicurezza nella Fase di Gestione

10. Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo, ove rese necessarie dall'applicazione del D.lgs. n. 81/2008.
11. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, prima dell'inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1 lett. (a) del D.lgs. 81/2008.
12. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, condividere e discutere con il Concedente, prima dell'inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra

le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione del Servizio di Disponibilità, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.

19. COLLAUDO

1. Il Concessionario, quando riterrà di aver portato a termine i Lavori, dovrà dare tempestiva comunicazione al Concedente della Fine dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta.
2. In linea con quanto previsto dagli artt. 116 e ss. del Codice, per l'espletamento delle operazioni di collaudo il Concedente provvederà a nominare un collaudatore;
3. Le operazioni di collaudo finale e di constatazione in contraddittorio tra Concessionario e Concedente avranno inizio entro [30 (trenta)] giorni dalla comunicazione di Fine dei Lavori e dovranno essere completate, salvo Forza Maggiore, non oltre [30 (trenta)] giorni dalla data di inizio del collaudo.
4. Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori ai Documenti di Progettazione, al presente Contratto e alla normativa vigente in materia.
5. Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutti i documenti dallo stesso richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti da tale organo e comunicati per iscritto al Concessionario.
6. Ultimate le operazioni, il collaudatore provvederà ad emettere, ai sensi del Codice e del Regolamento, il certificato di collaudo. In linea con quanto previsto dall'art. 116, co.2 del Codice e relativi atti applicativi, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
7. Qualora nella visita di collaudo/constatazione siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere i Lavori non collaudabili, si procede ai sensi dell'art. 232 del Regolamento.
8. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore potrà prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando il Concedente ad effettuare una verifica su tali interventi.
9. Fermo restando quanto precede, con particolare riferimento alle tempistiche di cui al presente articolo 19, comma 3, laddove necessario in relazione alla tipologia dei Lavori eseguiti, si procederà al collaudo in corso d'opera di determinati stralci di Lavori eseguiti, anche al fine dell'utilizzo, da parte del Concessionario, degli Impianti realizzati prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

20. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189 del Codice (ivi inclusi i casi di Varianti Necessarie).
2. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a., del Codice, il Concedente si riserva di domandare al Concessionario la realizzazione di servizi complementari che si rendessero necessari nel corso del Contratto, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2 del predetto articolo 189 del Codice,

ossia nei limiti di cui alla soglia indicata all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE e nel limite del 10 per cento del valore della Concessione, fermo restando il riequilibrio del PEF ai sensi del successivo art. 30 del Contratto. A tal fine, il Concedente si riserva altresì di verificare se affidare gli eventuali servizi complementari di cui al presente comma a un soggetto terzo, previa acquisizione di uno specifico preventivo.

3. L'esecuzione di prestazioni oggetto di variante o di servizi complementari ai sensi del presente articolo, ove necessario, è soggetta alla previa approvazione da parte del Concedente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario [regionale/provinciale] vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio
4. Ove le modifiche di cui sopra (i) non determinino un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, si darà luogo ad un mero aggiornamento del PEF e del Cronoprogramma ovvero (ii) determinino l'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, si darà luogo al riequilibrio del PEF di cui al successivo art. 30, ferma restando l'allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario.

21. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione, ripresa ed eventuale proroga nell'esecuzione dei Lavori sono disciplinate dall'art. 121 del Codice [fatte salve, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.]
2. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei Lavori disposte per cause diverse da quelle oggettive, impreviste e imprevedibili (quali, Forza Maggiore, impreviste ragioni di necessità e di interesse pubblico, o impreviste circostanze impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei Lavori), ovvero per cause imputabili al Concedente, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 5 per cento e le spese generali nella misura del 10 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 4 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
 - c. pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 5 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - d. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - e. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, in caso di proroga della Data Garantita di

Completamento, si rinvia al precedente art. 5.

22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
2. In Fase di Esecuzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma e, in particolare, rispetto alla Data Garantita di Completamento, ove ciò sia imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale pari all' [uno per mille] del valore dei Lavori Euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, può rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31.
4. Qualora il cumulo dei ritardi di cui al presente articolo ecceda il limite di [240 (duecentoquaranta)] giorni di ritardo rispetto alla Data Garantita di Completamento, si verifica una grave inadempienza del Concessionario e, pertanto, il Concedente può esercitare la facoltà di risolvere il Contratto nei termini e modalità specificati al successivo articolo 34.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
6. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando la Data Garantita di Completamento o il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

SEZIONE V – GESTIONE

23. AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE

1. A partire dal positivo completamento del Collaudo/Constatazione di cui al precedente art. 19, si darà avvio alla Fase di Gestione da parte del Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna a garantire l'Erogazione del Servizio di Disponibilità per tutta la durata della Fase di Gestione secondo quanto stabilito nel Capitolato di Gestione ed in accordo con il Responsabile del Progetto.
3. Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità e qualità del Servizio di Disponibilità in conformità alle previsioni del Capitolato di Gestione. In particolare, fermo quanto previsto nel successivo art. 24, il Concessionario si impegna a svolgere regolarmente le attività di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria degli Impianti [e di quant'altro oggetto e/o strumentale all'Erogazione del Servizio di Disponibilità], secondo i termini e le modalità previste dal Capitolato di Gestione, in modo da assicurarne il regolare funzionamento per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di consegnare, alla scadenza della stessa, gli stessi Impianti in condizioni conformi a quanto previsto al successivo art. 39.
4. L'interruzione dell'Erogazione del Servizio di Disponibilità non potrà superare i limiti indicati nel Capitolato di Gestione, ferma restando l'applicazione dell'art. 27 del presente Contratto. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non

imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto al successivo articolo 34, potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all'interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l'obbligo di quest'ultimo di conseguire Livelli Prestazionali Garantiti.

5. Nel corso dell'intera Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente, ferma restando la corretta allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario e, sussistendone i presupposti, il riequilibrio del PEF.

24. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ/DUAL USE

1. Il Concessionario si obbliga a riservare al Concedente e all'Amministrazione Difesa/, a titolo gratuito, l'uso non esclusivo degli Impianti per un numero di giorni in ciascun anno della durata pari a 50 giorni all'anno, i quali non sono oggetto di cessione da parte del Concedente a terzi, al fine di consentire lo svolgimento di talune attività, nei limiti stabiliti dal Capitolato di Gestione (e.g. compiere test e prove sui veicoli di Difesa) (“**Servizio di Disponibilità**”). Il Concessionario ed il Concedente (ovvero l'Amministrazione Difesa/Marina Militare) concorderanno il calendario delle giornate nelle quali l'uso degli Impianti sarà destinato anche al Servizio di Disponibilità, definendo altresì in buona fede le modalità per la sua modifica e aggiornamento, nonché le modalità operative per l'uso non esclusivo degli Impianti nell'ambito del Servizio di Disponibilità, fermo restando che il Servizio di Disponibilità non potrà eccedere il numero di giorni sopra indicato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30.
2. Resta inteso che il Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti, avente ad oggetto la conduzione degli Impianti e la prestazione delle attività di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria degli stessi, è prerogativa del Concessionario ed è previsto all'art. [●] del Capitolato di Gestione.
3. Fermi gli obblighi del Concessionario previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Concessionario ha la facoltà esclusiva dell'Uso Commerciale degli Impianti, nel rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10.

25. SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ

1. La sospensione e l'eventuale proroga della Erogazione del Servizio di Disponibilità sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 121 del Codice [, fatte salve, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020].
2. La sospensione totale o parziale della Erogazione del Servizio di Disponibilità può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura del Servizio di Disponibilità può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, connesse all'espletamento del Servizio di Disponibilità;
 - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13, comma 3, in caso di impossibilità temporanea delle prestazioni per cause di Forza Maggiore.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Fase di Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio di Disponibilità in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento.
5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura del Servizio di Disponibilità, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dell'erogazione del Servizio di Disponibilità sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio di Disponibilità per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di Disponibilità di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione, fermo restando, sussistendone i presupposti, il riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui al successivo art. 30.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della erogazione del Servizio di Disponibilità interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo, a cura del Direttore dell'Esecuzione, a mezzo posta certificata entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura del Servizio di Disponibilità disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 2, in quanto compatibili, fermo restando, sussistendone i presupposti, il riequilibrio del PEF.

26. CORRISPETTIVI

1. Fermo restando l'obbligo di assicurare il Servizio di Disponibilità, il Concedente riconosce al Concessionario il diritto allo sfruttamento economico degli Impianti, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli Impianti stessi. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 24, il Concessionario avrà, pertanto, la facoltà all'Uso Commerciale degli Impianti a fini propri o alle condizioni ritenute più opportune, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso degli Impianti e le loro buone condizioni di esercizio, nonché di far propri i

proventi della predetta gestione, nel rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10.

2. Il Capitolato di Gestione indica, per ciascun indicatore di riferimento, il Livello Prestazionale Garantito del Servizio di Disponibilità e la misura della penale in caso di mancato raggiungimento del predetto livello prestazionale.
3. Il mancato raggiungimento Livelli Prestazionali Garantiti (KPI) costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova dell'effettivo danno subito dal Concedente, l'applicazione di penali automatiche, calcolate in misura proporzionale al valore della prestazione non resa al livello prestabilito. Resta inteso che è fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente sofferto dal Concedente in conseguenza del predetto inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile. A tal proposito per ogni Livello Prestazionale Garantito non raggiunto verrà applicata una penale pari a € 5.000,00 ogni 7 giorni di inadempimento.
4. Qualora gli importi delle penali di cui al presente articolo, cumulativamente considerati, superino l'importo di Euro [200.000,00], il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 34, comma 2, sub (xi), secondo quanto ivi meglio specificato.

27. CONTRIBUTO

1. Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, il Concedente si impegna a concedere al Concessionario, a titolo di contributo in corso d'opera di cui all'articolo 177, comma 6, del Codice, i Diritti Immobiliari al fine di consentire al Concessionario e/o ai suoi aventi causa la realizzazione dell'Impianto PV, il cui valore stimato ai fini della presente Concessione è pari ad Euro [indicare il valore numerico e in cifre], al netto dell'IVA, corrispondente al [X%] [indicare la percentuale a numero e in cifre] del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concedente si impegna a sottoscrivere con la NEWCO ovvero con un membro dell'R.T.I. designato dal Concessionario, che costituirà l'SPV, il Diritto di Superficie, di cui all'Allegato 1 [sub 3]. della presente Concessione.
3. Al fine di consentire la valorizzazione dei Diritti Immobiliari di cui alla Concessione e la realizzazione degli Impianti ricorrendo ai necessari finanziamenti bancari, la NEWCO, ovvero il Membro dell'R.T.I designato ai sensi del comma precedente, avrà facoltà di conferire il Diritto di Superficie ad una società di scopo di nuova costituzione interamente partecipata dal Concessionario ovvero al Membro dell'R.T.I designato ai sensi del comma precedente (la "SPV") e di cederne in tutto o in parte il suo capitale sociale, verso il pagamento di un corrispettivo non inferiore al valore di stima di cui al comma 1, che il Concessionario si impegna ad utilizzare integralmente per la realizzazione degli Impianti assicurando in tal modo l'equilibrio economico e finanziario della Concessione. Il Concedente acconsente sin d'ora a tale conferimento e/o cessione, impegnandosi sin d'ora a porre in essere ogni necessario adempimento e voltura che sia richiesto ai fini della autorizzazione, finanziamento e realizzazione dell'Impianto PV.
4. Ai fini di consentire la realizzazione dell'Impianto PV, che costituisce presupposto dell'equilibrio economico e finanziario della presente Concessione, il Concedente si impegna a:
 - a. far sì che – ai sensi dell'art. 355 del D.lgs. n. 66/2010 - il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, su istanza del Concessionario o di NewCo convochi una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi

comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'Impianto PV (l'“**Autorizzazione Unica**”);

- b. nel caso di necessità di Bonifica, fornire la relativa realizzazione direttamente o tramite terzi nei termini di legge, avviando l'iter di tali opere entro 6 mesi dalla scoperta della necessità di tali interventi ed in ogni caso entro il termine prescritto dalle Autorizzazioni e dalle autorizzazioni relative all'Impianto PV, fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 5 e 6. .

28. SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI

1. Fermo restando l'obbligo del Concessionario di erogare il Servizio di Disponibilità in favore del Concedente nei limiti stabiliti nel Capitolato di Gestione, il Concessionario avrà l'esclusiva prerogativa all'Uso Commerciale degli Impianti, nel rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10.
2. Resta inteso che il Concedente rinuncia sin da subito ad ogni pretesa di sfruttamento economico e non degli Impianti, fatta salva l'Erogazione del Servizio di Disponibilità nei suoi confronti secondo quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, garantendo al Concessionario ogni più ampio potere e facoltà rispetto alle attività di sfruttamento economico degli Impianti.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

29. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico e finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione. In particolare, l'equilibrio economico e finanziario del progetto è descritto dal Piano Economico Finanziario e dall'insieme di valori e di indicatori da esso calcolati. Al riguardo il Piano Economico Finanziario indica (I) le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, eventuali importi derivanti da fonti di incentivazione, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.) e (II) un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio, tra cui almeno i seguenti indicatori: il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) previsto.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, sulla base degli indicatori di cui al precedente comma 1, sub punto (II).

30. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. In caso di richieste del Concedente di modifica dei presupposti e delle condizioni di cui al precedente articolo 29 poste a base della Concessione [come, ad esempio, la sostituzione in tutto o in parte degli Impianti, ovvero il potenziamento], o di altri eventi o circostanze anche di carattere generale che incidano positivamente o negativamente su tale equilibrio, come da matrice dei rischi in allegato 4, le Parti avranno diritto ad esperire la procedura di riequilibrio in conformità a quanto previsto dall'art 192 del Codice.

2. In particolare, nel caso: (i) di norme legislative o regolamentari o prescrizioni di altri enti pubblici successive alla stipula del presente Contratto che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, fiscali, o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Contratto o (ii) di variazioni da parte del Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione o (iii) si verifichi un evento di natura eccezionale, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non evitabile o superabile, ovvero (iv) nel caso di ritardato avvio o sospensione nella realizzazione degli Impianti conseguente al mancato rilascio o annullamento e/o revoca, per fatto non imputabile al Concessionario, delle Autorizzazioni necessarie o (v) per qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o di altri fatti riconducibili a cause di Forza Maggiore (incluso il perimento o mancato funzionamento totale o parziale degli Impianti per causa di Forza Maggiore) o (vi) qualora l'area effettivamente utilizzabile ai fini degli Impianti risulti inferiore a 842.508 mq o (vii) in caso di modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 20 del Contratto incluse eventuali Varianti Necessarie o (viii) in caso di sospensione ai sensi dell'articolo 25.2 del Contratto, tali da determinare una modifica in negativo dell'equilibrio del PEF (che sussiste in caso di variazione degli indicatori di cui al precedente articolo 29, comma 2 [*nonché ai connessi impegni derivanti dal contratto di finanziamento con gli Enti Finanziatori e al rendimento dell'eventuale Società di Scopo (eliminare se non necessario)*]), o da rendere parzialmente o totalmente impossibile l'utilizzo della Concessione, il Concedente, stante il prioritario interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, si impegna a ritrovare con il Concessionario le condizioni e i presupposti di equilibrio, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio e revisione del PEF, in conformità a quanto previsto dalla matrice dei rischi e dall'art. 192 e in conformità con l'articolo 182 del Codice.
3. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico e finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da una o più delle circostanze che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi originariamente allocati in capo al Concessionario.
4. Al verificarsi di una delle circostanze sopra delineate, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta di riequilibrio scritta della Parte più diligente contenente l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio del PEF, producendo e trasmettendo all'altra Parte in particolare la seguente documentazione dimostrativa:
 - PEF in disequilibrio, in formato editabile;
 - PEF revisionato, in formato editabile;
 - relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri inter alia i presupposti e le ragioni che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.
5. Alla ricezione della predetta richiesta di riequilibrio, le Parti avviano senza indugio la revisione del PEF, procedendo a discutere e ad apportare le modifiche che consentono di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario del progetto entro il termine di 90 (novanta) giorni dal primo incontro tra le Parti. Entro ulteriori 5 (cinque) giorni, le Parti sottoscrivono un accordo che dia evidenza delle intese raggiunte, ovvero, in caso di dissenso, la Parte che ha ricevuto la predetta istanza scritta di riequilibrio del PEF dovrà inviare una nota motivata concernente le ragioni del dissenso.

6. Qualora al verificarsi di una delle predette circostanze consegua un'alterazione dell'equilibrio PEF, per cause imputabili al Concedente, le Parti concordano che la revisione del PEF si realizzi tramite la riparametrazione delle condizioni di equilibrio nelle forme ritenute più opportune dalle Parti, ivi inclusa la proroga consensuale del termine di scadenza della Concessione di cui all'art. 5.
7. In mancanza della predetta revisione, e/o nella impossibilità di trovare nuove condizioni di equilibrio del PEF nelle ipotesi delineate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38 del Contratto e, in caso di recesso, il Concedente riconoscerà al Concessionario un indennizzo secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 38. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Contratto trova applicazione l'art. 192 del Codice.
8. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte di cui sopra risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF sarà effettuata a favore del Concedente.
9. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 190 del Codice.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI

31. CAUZIONI

1. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di realizzazione degli Impianti, il Concessionario s'impegna a presentare, entro [●] giorni prima dell'avvio dei Lavori e con validità a partire dalla data di avvio dei Lavori, una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117 del Codice, [d'importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale], eventualmente ridotto nei casi e nei modi di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice (la "**Garanzia d'Esecuzione**"). Detta garanzia sarà svincolata, in conformità alle previsioni dell'art. 106, comma 10, del Codice. La Garanzia d'Esecuzione rimarrà in vigore fino ai trenta giorni successivi alla data dell'aggiudicazione.
2. La Garanzia d'Esecuzione dovrà essere:
 - (i) presentata mediante polizza bancaria, assicurativa, o emessa da intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice, ovvero costituita ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice;
 - (ii) tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Concedente.

32. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a. in un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della Consegna dei Lavori, una polizza assicurativa, rilasciata nei confronti del Concedente ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice a copertura dell'intero valore dei Lavori che tenga indenne il Concedente da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, degli impianti o delle opere anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei Lavori, con decorrenza dalla data di Consegna dei Lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà assicurare anche il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O., con un massimale pari al 5% della somma

- b. assicurata per le opere, in ogni caso compreso tra un minimo di [●] e un massimo di [●] Euro e dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 7;
 - c. allo scadere della polizza sub a., la stessa andrà sostituita con una polizza, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, in quanto compatibile, che tenga indenne il Concedente (i) dai rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la sostituzione e/o il rifacimento delle opere eseguite e (ii) contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, limitatamente alla Fase di Gestione; tale polizza avrà un massimale pari al [5%] del valore degli Impianti realizzati;
 - d. *[da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 Codice, ove pertinente con l'oggetto del contratto]* polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale degli Impianti, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari al 20% del valore degli Impianti realizzati, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo certificato;
 - e. *[da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 Codice, ove pertinente con l'oggetto del contratto]* polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di 10 (dieci) anni e con un indennizzo pari al 5% del valore degli Impianti realizzati, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.
2. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'Allegato I.7, articolo 43 del Codice, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a Euro [●]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
 3. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste dal presente contratto. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concessionario.
 4. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
 5. Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Impianti oggetto della Concessione.

6. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. Il Concessionario avrà l'obbligo di presentare al Concedente copia dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, con specifico riferimento alla polizza di cui alla lett. a), comma 1, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice, la stessa dovrà prevedere in ogni caso che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

33. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER GLI ENTI FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore degli Enti Finanziatori degli Impianti, del pegno sulle [azioni/quote] del Concessionario e del pegno ovvero della cessione o della costituzione di privilegio sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano tempestivamente sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore degli Enti Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
4. Ai sensi dell'art. 119 - e fermo restando quanto previsto dagli artt. 175 co.1 lett. d) n. 2), 190, comma 3 e 194 del Codice - è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'Allegato II.14del Codice. A tal riguardo, il Concedente autorizza ora per allora la cessione dei crediti vantati dal Concessionario ai sensi della Concessione in favore degli Enti Finanziatori ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato II.14del Codice.
6. Spettano agli Enti Finanziatori, così come qui definiti, tutti i diritti riconosciuti dal Codice a favore degli "enti finanziatori", "banche e investitori istituzionali", e, in particolare a titolo esemplificativo, il diritto di subentro di cui all'articolo 190, comma 3, del Codice e il privilegio sui crediti di cui all'articolo 199 del Codice.

SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. In conformità all'art. 190, comma 1 del Codice, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata [*indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile*] all'indirizzo PEC del Concessionario [e per conoscenza agli Enti Finanziatori].

2. A tal fine si indicano, in via esemplificativa, i seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravità:

- (i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
- (ii) il Concessionario superi di 240 (duecentoquaranta) giorni la Data Garantita di Completamento, ove l'inosservanza del termine sia ad esso imputabile;
- (iii) il Concessionario sia incorso in gravi violazioni delle prescrizioni sull'Erogazione del Servizio di Disponibilità di cui al Capitolato di Gestione e non vi abbia posto rimedio entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- (iv) interruzione nell'Erogazione del Servizio di Disponibilità per più di 3 (tre) giorni consecutivi, ove tale interruzione sia imputabile al Concessionario;
- (v) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Concedente/Responsabile Unico del Progetto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- (vi) nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile dei Lavori, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla norma;
- (vii) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice nonché nei casi di cui all'art. 122, comma 2, lett. b) del Codice;
- (viii) in caso di sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice;
- (ix) il Concessionario abbia ommesso di attivare, ovvero sia intervenuta l'invalidità nei confronti di anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art. 32 (Polizze Assicurative) o una delle Garanzie di cui al precedente art. 31 (Cauzioni), fatte salve le ulteriori previsioni ivi previste;
- (x) la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Concessionario in virtù di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- (xi) in caso di decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo al Concessionario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. a) del Codice;
- (xii) in caso di raggiungimento del limite massimo previsto per le penali, ivi incluse quelle per l'Erogazione del Servizio di Disponibilità in maniera non conforme ai Livelli Prestazionali Garantiti, di cui all'art. 27, comma 7;
- (xiii) in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) del Concessionario.
- (xiv) il Concessionario non abbia ultimato l'Impianto PV entro [36 mesi] dal soddisfacimento dell'ultima delle Condizioni Sospensive, o dalla rinuncia di queste ultime .

(xv)

3. Al verificarsi di una delle predette condizioni e decorso il termine per adempiere di cui al punto precedente, fatta salva la facoltà sostituzione del Concessionario, senza che il Concessionario abbia provveduto a porre rimedio al proprio inadempimento, il Concedente trasmetterà al Concessionario ed agli Enti Finanziatori una comunicazione scritta contenente la manifestazione di interesse a risolvere il contratto. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 35 circa la facoltà degli Enti Finanziatori di chiedere la sostituzione del Concessionario.
4. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma, il Concedente:
 - (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
 - (iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione del Servizio di Disponibilità.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 190, 191 e 124 del Codice. Si applicano altresì, in quanto compatibili, gli artt. 92, 93, 94 e 95 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. e, ricorrendone i presupposti, l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.
6. Fermo quanto precede, il Concedente potrà altresì risolvere il presente Contratto con le modalità descritte ai commi precedenti nei seguenti casi:
 - a. il contratto di finanziamento non sia perfezionato (intendendosi per tale momento la sottoscrizione dei documenti finanziari) entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, fatto salvo il diverso accordo tra le Parti, in cui si dia atto della capacità del Concessionario di sostenere ed effettuare con altri mezzi gli investimenti oggetto del Contratto;
 - b. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 12 del Contratto.
7. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha diritto in ogni caso al pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente eseguiti (per essi intendendosi il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Impianti non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario) e al Servizio di Disponibilità e alle forniture regolarmente prestatati, al netto dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto che dovranno essere riconosciuti dal Concessionario al Concedente (ivi inclusi, inter alia, le penali maturate, i danni subiti e gli eventuali costi per indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario).
8. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 45 (quarantacinque) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti

dovranno essere corrisposti.

9. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
10. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Impianti abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, garantire esigenze di continuità del Servizio di Disponibilità, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

35. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, gli Enti Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice (e di cui al precedente art. 34, comma 1) e i 20 (venti) giorni successivi alla comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione di cui al precedente art. 34 comma 3, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza dal ricevimento dell'ultima comunicazione del Concedente tra quelle sopra menzionate. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
 - a. la società abbia i requisiti soggettivi e caratteristiche tecniche e finanziarie almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b. la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora gli Enti Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti gli eventuali beni immobili (che non siano già di proprietà del Concedente) al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 34, commi 7 e ss.

36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., da

inviare a mezzo PEC, assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 (sessanta) giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il presente Contratto, nel caso di:

- (i) inadempimento agli obblighi del Concedente di cui all'articolo 27; ovvero
 - (ii) Fatto del Concedente che dia luogo a:
 - ritardo o sospensione dei Lavori di durata superiore a 270 (duecentosettanta) giorni; o
 - sospensione nell'Erogazione del Servizio di Disponibilità per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni;
 - grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto.
2. Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 190 del Codice. In particolare, ai sensi dell'art. 190, comma 4, del Codice, qualora il presente Contratto sia risolto per inadempimento del Concedente, spettano al Concessionario:
- a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Impianti non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, come risultanti dal Piano Economico Finanziario;
 - b. i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui gli Impianti abbiano superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di gestione. Le Parti concordano che la determinazione del valore attuale dei ricavi per gli anni residui di gestione debba essere effettuata mediante l'attualizzazione dei ricavi previsti dal Piano Economico Finanziario risultante dall'applicazione del tasso di attualizzazione assunto nel Piano Economico Finanziario
3. Qualora gli Impianti abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio di Disponibilità, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi. Fermo quanto precede, senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario (inclusa la revoca di cui al successivo art. 37), il Concessionario ha la facoltà di esercitare il diritto di proseguire nella gestione ordinaria degli Impianti, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante (fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi).
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori (o del Direttore dell'Esecuzione), apposito verbale entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del

Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

37. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente, per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 2, 3 (limitatamente al secondo periodo), 4 e 5, dell'articolo 36.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del Codice-

38. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 100 (cento) giorni dalla richiesta di riequilibrio di cui all'articolo 30, comma 5, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori [/Direttore dell'Esecuzione], apposito verbale entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
 - a. il valore degli Impianti realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Piano Economico Finanziario e dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli Impianti non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Piano Economico Finanziario ed alla Documentazione Progettuale approvata;
 - b. i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi dei Documenti di Finanziamento, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Impianti abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, garantire esigenze di continuità del Servizio di Disponibilità, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 (tre) mesi.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario avrà la facoltà di continuare a gestire gli Impianti alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

39. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Gli Impianti, realizzati a cura e spese del Concessionario, si intendono nella piena disponibilità del medesimo per tutta la durata del Contratto. Alla scadenza della Concessione, il Compendio denominato ex Aeroporto di Manduria ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Concedente, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere. All'atto della riconsegna, il Compendio, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione, anche sotto il profilo dell'impiantistica, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso specifico. Gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del Servizio di Disponibilità passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena proprietà disponibilità del Concedente (ad eccezione dei software e delle eventuali tecnologie di proprietà di soggetti terzi rispetto al Concessionario, o di proprietà del Concessionario stesso ma che non siano necessari alla gestione degli Impianti) con obbligo di trasferimento integrale delle autorizzazioni e dei titoli necessari per il suo esercizio in capo al Ministero della Difesa nelle sue articolazioni al momento competenti. Al riguardo il Concessionario dovrà consegnare tutta la documentazione tecnico-amministrativa (as-built) inerente alle opere realizzate per le conseguenti operazioni di aggiornamento inventariale a cura della Marina Militare.
2. A tal fine, in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero entro il termine di 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione il Concessionario avvia le operazioni per la riconsegna degli Impianti e del Servizio di Disponibilità, in modo da verificare il corretto funzionamento e il buono stato degli Impianti oggetto di riconsegna, secondo quanto precisato nel Capitolato di Gestione. Lo stato di conservazione degli Impianti verrà accertato, in contraddittorio, in un apposito verbale di riconsegna. [In caso di mancato accordo sullo stato di conservazione e manutenzione degli Impianti e sugli interventi che si rendessero necessari ai fini del presente articolo, le Parti nominano, di comune accordo, un collaudatore (con oneri e spese da suddividere tra le stesse in parti uguali). Nel caso in cui il Concessionario non riconsegna gli Impianti secondo le modalità previste dal presente articolo, il Concedente inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari. Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Concedente trattenendo le relative spese dalle eventuali somme ancora dovute ai sensi del Contratto. Per maggiori dettagli e per tutto quanto non specificato nel presente articolo, in relazione alle attività di riconsegna, si rinvia al Capitolato di Gestione.
3. Il Concedente, fatte salve eventuali diverse determinazioni della Difesa circa l'utilizzo del Compendio, si impegna ad avviare almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario. In caso di nuovo Concessionario, il Concessionario subentrante provvederà all'assunzione del personale del Concessionario in conformità alla normativa vigente.

6. La cessazione della Concessione in tutte le ipotesi previste ai precedenti articoli 34, 35, 36, 37 e 38 non comporterà alcun effetto sul Diritto di Superficie, che – in quanto strumentale al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario, rimarrà valido ed efficace ai termini ed alle condizioni ivi previste. Parimenti, l’eventuale inadempimento del Concessionario o del Concedente alla presente Concessione, non comporterà conseguenze sul Diritto di Superficie, salvo che tale inadempimento non costituisca di per sé anche inadempimento agli obblighi previsti nel Diritto di Superficie medesimo.

40. EFFICACIA

1. Salvo che per le previsioni di cui agli articoli 27, 41, 45 che diventano immediatamente efficaci con sottoscrizione del Contratto, il medesimo diventa efficace dalla Data di Efficacia.

41. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, fatta salva la facoltà per il Concedente di utilizzare esclusivamente la posta elettronica certificata sulla base della normativa vigente, ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al Referente per il Contratto, al seguente indirizzo:

[•]

Att.: [•]

PEC: [•]

Se al Concessionario al seguente indirizzo:

[•]

Att.: [•]

PEC: [•]

2. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o della PEC.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo indicato o problemi temporanei nell’utilizzo delle comunicazioni via PEC.

42. FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria. [Resta ferma l’eventuale applicabilità dell’articolo 215 del D-lgs n. 36 del 2023 in relazione al Collegio Consultivo Tecnico da costituire secondo i modi e le forme di cui all’allegato V.2 del D.lgs. n. 36 del 2023.]
2. Foro esclusivo è quello di Roma.
3. Qualora la natura e l’oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un soggetto terzo, è data facoltà alle Parti di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo nominato di comune accordo. La decisione del terzo sarà in tal caso vincolante per le Parti.

43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
 - (i) le spese contrattuali, ivi incluse quelle di cui all'art. 8 del D.M. n. 145/2000;
 - (ii) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei Lavori e la messa in funzione degli Impianti;
 - (iii) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali diversi dal Concedente - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei Lavori, non previsti nel Contratto;
 - (iv) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ("I.V.A."). L'I.V.A. è regolata dalla legge e sarà a carico del Concedente, in base alla percentuale di volta in volta aggiornata per legge, e liquidata al Concessionario, secondo le modalità previste per questi ultimi.

44. RINVIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice dei Contratti Pubblici – con particolare riferimento previsioni di cui alla Parte III e Parte IV del medesimo vigenti alla data di presentazione della Proposta – e nel Codice Civile, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti ed applicabili.

45. Verrà inserito articolo relativo all'istituzione e disciplina di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ex art. 215, comma 1, D.lgs. n. 36 del 2023

46. DISPOSIZIONI FINALI

Proprietà Intellettuale

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente, manlevando il Concedente stesso contro eventuali pretese da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni ed altre opere dell'ingegno concernenti i progetti, materiali, impianti, procedimenti utilizzati nell'esecuzione del Contratto.
2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli Impianti, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario; resta inteso che ove la titolarità delle tecnologie e/o dei software sia in capo a soggetti terzi, il Concedente potrà farne uso nei termini concordati con tali soggetti. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, resterà di proprietà del Concedente. Il Concessionario potrà fare uso della predetta documentazione per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto, o negli altri casi espressamente

autorizzati dal Concedente.

Elezione di Domicilio

3. Agli effetti del presente Contratto, il Concessionario elegge domicilio come segue:

[•]

4. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Referente per il Contratto

5. Al momento della stipula del presente Contratto, il Concedente comunicherà al Concessionario il nominativo del proprio Referente per il Contratto, i suoi dettagli di contatto e quant'altro necessario per assicurare la propria immediata reperibilità per gli scopi di cui al presente Contratto.

6. Tutte le comunicazioni che il Concessionario dovrà porre in essere nei confronti del Concedente ai sensi del presente Contratto o delle altre disposizioni di legge dovranno essere effettuate al Referente per il Contratto.

7. Referente per il Contratto può coincidere con il Responsabile Unico del Progetto, (ovvero col Direttore Lavori / Direttore dell'Esecuzione).

Riservatezza

8. Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all'adempimento del Contratto medesimo.

9. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione dei Lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con il Concedente.

10. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

11. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del Contratto e per un periodo di 3 (tre) anni.

Sottoscrizione

12. In conformità all'art. 18, comma 1 del Codice, il presente Contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Concedente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

[luogo] [data]

Il Concedente

il Concessionario

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Documenti Contrattuali

1. Capitolato di Gestione;
2. Piano Economico Finanziario;
3. Contratto preliminare di costituzione di Diritto di superficie dei terreni siti in Manduria (TA) – C.da Ex Aeroporto -TORRINO;

ALLEGATO 2 – Definizioni

- **Assicurazioni:** indica le coperture assicurative, che il Concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere ai sensi dell'art. 32 (Polizze Assicurative);
- **Autorizzazione Unica:** ha il significato di cui all'articolo 27.4, lett. c) del Contratto;
- **Autorizzazioni:** indica tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, gli assentimenti, le concessioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dei Lavori, la realizzazione e installazione degli Impianti, i collaudi e l'Erogazione del Servizio di Disponibilità per tutta la durata della Concessione;
- **Bando:** indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento della Concessione in partenariato pubblico;
- **Cantiere:** indica ciascuna e tutte le aree interessate dallo svolgimento dei Lavori ivi incluso l'impianto di cantiere installato dal Concessionario e le aree di pertinenza e le altre aree di appoggio;
- **Capitolato di Gestione:** indica, con riferimento alla fase della Proposta, la relazione tecnica e gestionale contenuta nel progetto di fattibilità tecnico-economica; con riferimento alla fase contrattuale, il Capitolato di Gestione allegato al presente Contratto, in cui sono definiti nel dettaglio gli aspetti gestionali, gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata del Contratto;
- **Certificato di Collaudo:** indica il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 116 del Codice;
- **Compendio:** Si intende tutta l'area da valorizzare denominata "ex aeroporto di Manduria";
- **Constatazione:** [●]
- **Codice identificativo di Gara (CIG):** indica il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
- **Codice o Codice dei Contratti Pubblici:** indica il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;
- **Collaudo:** indica il momento in cui i Lavori relativi alla realizzazione e installazione degli Impianti vengono collaudati ai sensi dell'art. 19 (intendendosi per tale l'emissione del certificato provvisorio di Collaudo);
- **Concessione:** indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dal presente Contratto, dal Codice, dal Regolamento e dalla normativa applicabile, e avente ad oggetto quanto specificato all'art. 4 del presente Contratto;
- **Condizioni Sospensive:** ha il significato di cui all'articolo 4.6 del Contratto;
- **Consegna dei Lavori:** indica il momento, successivo all'approvazione del Progetto Esecutivo, in cui vengono consegnati i lavori, in conformità all'articolo 16 del Contratto, [*coincidente con l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione e installazione degli Impianti, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del Progetto per l'affidamento di appalti e concessioni»*];

- **Contratto o Convenzione:** indica il presente contratto di concessione concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione;
- **Coordinatore per l'Esecuzione:** indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione degli Impianti, nominato dal Concedente, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e che, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge, può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- **Coordinatore per la Progettazione:** indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione degli Impianti, nominato dal Concedente, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.lgs. 81/2008;
- **Cronoprogramma:** indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei Lavori, il completamento degli Impianti e l'Erogazione del Servizio di Disponibilità, come di volta in volta modificato e aggiornato;
- **D.lgs. 81/2008:** indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Data di Efficacia:** ha il significato di cui all'articolo 4, comma 7;
- **Data Garantita di Completamento:** indica la data, individuata nel Cronoprogramma, entro la quale il Concessionario si obbliga ad eseguire i Lavori ed a completare la realizzazione e installazione degli Impianti;
- **Decreto FER:** indica il Decreto Rinnovabili- FER, sistema di incentivi per la produzione di energia ideato dal Ministero dello Sviluppo Economico che rientra nel piano di decarbonizzazione 2030;
- **Direttore dei Lavori:** indica il soggetto, incaricato dal Concedente delle attività di direzione dei lavori, posto a capo dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, in conformità all'articolo 114 del Codice, e che, qualora in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dal Codice, svolge le funzioni di Coordinatore per l'Esecuzione;
- **Direttore dell'Esecuzione/DEC:** indica il soggetto, ove non coincidente con la figura diversa dal Responsabile del Progetto, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali;
- **Diritti Immobiliari:** indica il contributo in corso d'opera che il Concedente riconoscerà alla SPV in forza del Diritto di Superficie sulle Aree;
- **Diritto di Superficie:** indica il contratto preliminare di concessione dei Diritti Immobiliari sotto forma di diritto di superficie di cui all'art. 952 del Codice Civile per la costruzione e gestione dell'Impianto PV sulle Aree (identificate dal Lotto A e dal Lotto C), da sottoscrivere con Difesa e il Concessionario – fermo il diritto di nomina ex art. 1401 c.c. previsto nel contratto, avente durata di 37 anni, il cui testo è allegato alla presente Convenzione sub 3;
- **Documenti di Progettazione:** indica il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica presentato in sede di presentazione della Proposta e il Progetto Esecutivo;
- **DUVRI:** indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto, ove necessario, dal Concedente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008;

- **Enti Finanziatori o Finanziatori:** indica le banche, gli investitori istituzionali ed i fondi d'investimento che, direttamente o tramite partecipazioni in società veicolo (incluse società di capitali), finanziano il progetto oggetto della Convenzione;
- **Erogazione del Servizio di Disponibilità:** indica l'erogazione del Servizio di Disponibilità di cui all'articolo 24, come specificato ai punti [●], [●] del Capitolato di Gestione;
- **Fase di Esecuzione:** indica il periodo di tempo antecedente la Messa in Esercizio durante il quale il Concessionario effettuerà i Lavori;
- **Fase di Gestione:** indica il periodo durante il quale il Concessionario effettuerà l'Erogazione del Servizio di Disponibilità che, avrà inizio secondo quanto previsto all'articolo 23, a partire dal Collaudo degli Impianti;
- **Fase di Progettazione:** indica il periodo di tempo e le attività del Concessionario prodromiche alla definizione dei Documenti di Progettazione, fino al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo;
- **Fatto del Concedente:** indica
 - (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o del presente Contratto;
- **Forza Maggiore:** indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto come disciplinata all'articolo 13;
- **Garanzia d'Esecuzione:** ha il significato di cui all'articolo 31.1 del Contratto;
- **Impianti:** pista carrabile, con eventuali miglitorie, da mettere a disposizione di ACI quale gestore della stessa, per condurre test e prove su veicoli da parte del Concedente ovvero da concedere a terzi per usi similari;
- **Impianto PV:** indica l'impianto fotovoltaico la cui realizzazione e gestione sulle Aree di potenza almeno pari a 75 MWp è a cura del soggetto Concessionario di cui al Diritto di Superficie;
- **I.VA.:** ha il significato di cui all'articolo 43.2 del Contratto;
- **Indicatore di Performance:** è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità degli Impianti e all'Erogazione del Servizio di Disponibilità;
- **Lavori:** indica ciascuno e tutti i lavori, le attività e le opere strumentali alla realizzazione e installazione degli Impianti in conformità alle condizioni e termini del presente Contratto;
- **Livelli Prestazionali Garantiti:** indica i livelli contrattualmente stabiliti all'articolo 27 del Contratto per l'Erogazione del Servizio di Disponibilità, più puntualmente precisati ai punti [●] del Capitolato di Gestione, inclusi quelli riferiti alla gestione e funzionalità dei Servizi di Gestione e Manutenzione degli Impianti e al raggiungimento degli obiettivi energetici.

- **Linee Guida ANAC n. 9:** indica le Linee Guida n. 9 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, recanti “*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*”;
- **Lotto A:** ai fini della presente Convenzione si intende la aliquota facente parte del Compendio da destinarsi alla realizzazione dell’Impianto PV;
- **Lotto B:** ai fini della presente Convenzione si intende la aliquota facente parte del Compendio da destinare alla “Realizzazione e gestione di una pista di prove adibita a veicoli di Difesa e a veicoli privati, progettata su specifiche ACI (Pista)”;
- **Lotto C:** ai fini della presente Convenzione si intende la aliquota facente parte del Compendio da destinarsi alla realizzazione dell’Impianto PV;
- **Manutenzione Ordinaria:** indica le attività che il Concessionario si impegna a garantire in relazione agli Impianti nei termini meglio individuati all’art. [●] del Capitolato di Gestione;
- **Manutenzione Straordinaria:** indica le attività che il Concessionario si impegna a garantire in relazione agli Impianti nei termini meglio individuati all’art. [●] del Capitolato di Gestione;
- **Matrice dei rischi:** indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub [-];
- **Messa a Norma degli Impianti:** indica la messa a norma degli Impianti nei termini meglio indicati nel Capitolato di Gestione, la quale dovrà essere effettuata su tutti gli Impianti con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della Proposta;
- **Messa in Esercizio:** indica la data che segna la fine della Fase di Esecuzione in cui verrà svolto il Collaudo degli Impianti ai sensi dell’articolo 19 del Contratto;
- **Messa in Sicurezza degli Impianti:** indica la messa in sicurezza degli Impianti, la quale dovrà essere effettuata su tutti gli Impianti oggetto della Concessione, secondo quanto previsto nel Capitolato di Gestione;
- **NewCo:** ha il significato di cui all’articolo 6.1 della presente Convenzione, in linea con quello di cui all’art. 194 del D.lgs. n. 36 del 2023.
- **Piano di Monitoraggio e Verifica:** indica il documento contenente l’insieme delle attività al monitoraggio delle prestazioni elaborato dal Concessionario sulla base di quanto contenuto nella relazione descrittiva presentata in sede di gara;
- **Piano Economico Finanziario o PEF:** indica il documento con l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario, che il Concessionario ha presentato in fase di gara, asseverato da [●], allegato al Contratto sub [●], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
- **POS:** indica il piano operativo per la sicurezza predisposto dal Concessionario e da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 96 e dell’Allegato XV al D.lgs. 81/2008;
- **Previgente Codice o Previgente Codice dei Contratti Pubblici:** indica il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii.;

- **Progetto Esecutivo:** indica il progetto esecutivo per la realizzazione degli Impianti di cui all'articolo 41, comma 8, del Codice, elaborato a cura, spese e responsabilità del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma e dei Permessi;
- **PSC:** indica il piano di sicurezza e coordinamento, predisposto durante la Fase di Progettazione dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato XV al D.lgs. 81/2008;
- **Referente per il Contratto:** indica il soggetto, eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del Progetto, nominato dal Concedente;
- **Regolamento:** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006*”, nelle parti ancora in vigore, nonché gli eventuali atti applicativi del Codice che dovessero essere emanati nel corso della durata Contratto;
- **Responsabile dei Lavori:** indica, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. (c), del D.lgs. 81/2008, il soggetto designato dal Concedente, titolare degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al medesimo D.lgs. n. 81/2008, che coincide con il Responsabile Unico del Progetto;
- **Responsabile della Concessione:** indica il soggetto indicato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 40;
- **Responsabile Unico del Progetto:** indica il responsabile unico del progetto, nominato dalla Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento e della corretta esecuzione della Convenzione e/o del Contratto;
- **Servizio di Disponibilità:** ha il significato di cui all'articolo 24 del Contratto;
- **Servizio Gestione e Manutenzione degli Impianti:** indica l'insieme delle attività e prestazioni garantite dal Concessionario di cui all'art. [●] del Capitolato di Gestione, aventi ad oggetto, in particolare: (i) la gestione e la conduzione degli Impianti; (ii) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria degli Impianti, comprensiva di pulizia periodica degli stessi per garantire il mantenimento della performance; (iii) l'implementazione di un sistema di gestione e supervisione da remoto degli Impianti; (iv) l'implementazione di un sistema di controllo e sicurezza degli Impianti; (v) monitoraggio periodico della Produzione, dell'Autoconsumo, e della vendita in rete dell'energia prodotta dagli impianti non auto-consumata;
- **Spese Tecniche:** indica le spese relative alla progettazione (ed eventuale verifica), direzione lavori, sicurezza, Collaudo, a carico del Concessionario;
- **SPV:** ha il significato di cui all'articolo 27.3;
- **Verifica di Performance:** indica l'insieme delle attività di monitoraggio e verifica espletate secondo quanto meglio esplicitato all'interno del Piano di Monitoraggio e Verifica e secondo le indicazioni contenute nel Capitolato di Gestione finalizzato monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità degli Impianti e all'Erogazione del Servizio di Disponibilità secondo i Livelli Prestazionali Garantiti. La Verifica di Performance assume che vi sia tra Concedente e Concessionario una condivisione dei dati su [base mensile], una verifica degli stessi su [base semestrale];
- **Ufficio di Direzione dei Lavori:** indica l'ufficio istituito dal Concedente ai sensi dell'articolo 114 del Codice e secondo le modalità del successivo art. 9, comma 1, *sub* (c) del Contratto, comprendente il Direttore dei Lavori ed eventualmente suoi assistenti;

- **Uso Commerciale:** indica l'esclusiva facoltà del Concessionario di accettare ogni proposta da soggetti terzi per lo sfruttamento commerciale degli Impianti nel rispetto e nei limiti previsti dalle Autorizzazioni e del Capitolato di Gestione, al netto del Servizio di Disponibilità nei confronti del Concedente.
- **Varianti Necessarie:** le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario.

ALLEGATO 3 – Verbale di consegna

ALLEGATO 4 – Matrice dei rischi